



COMUNE DI BRENTONICO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 12 del 31/03/2022 del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, del Bilancio di Previsione finanziario 2022-2024 (Allegato 9 D.Lgs. n. 118/2011), della Nota Integrativa e del Piano degli Indicatori.

L'anno **duemilaventidue** addì **trentuno** del mese di **marzo** alle ore **17:00** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge si è riunito il Consiglio Comunale. La pubblicità della seduta è garantita dalla video registrazione in modalità "streaming" attraverso l'impiego del canale Youtube e sua inserzione nella homepage del sito web istituzionale del Comune di Brentonico.

E con l'intervento dei Signori:

Componente	Presenti	Assenti	Componente	Presenti	Assenti
ASTOLFI ALESSANDRA		Si	NUBOLA CECILIA	Si	
BRUNORI FRANCO	Si		RESELLI ARIANNA	Si	
CAZZANELLI RENATA	Si		SARTORI FRANCESCO	Si	
CREMA FALCERI GIOVANNA	Si		SIMONETTI MATTIA	Si	
DOSSI DANTE	Si		SIMONETTI ROBERTO	Si	
LEITA GABRIELE	Si		TODESCO MANUEL	Si	
LORENZINI IMERIO	Si		TOGNI MORENO	Si	
MAZZURANA MAURO	Si		TONOLLI IVANO	Si	
MOZZI SILVIA	Si		ZOLLER ASSIA	Si	

Partecipa e verbalizza il Segretario Comunale Reggente FEDERICA GIORDANI.

Il sig. **GABRIELE LEITA**, in qualità di **Presidente del Consiglio**, constatato il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto suindicato.

Documento informatico con firma digitale (duplicato nel sistema di conservazione del Comune).

Entra il Consigliere Roberto Simonetti.

Relazione.

Premesso che la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, in attuazione dell'art. 79 dello Statuto speciale di autonomia, ai fini di coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, ha disciplinato i principi in materia di programmazione, gestione e rendicontazione finanziaria degli enti locali.

Vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18, "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), che, in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali) della legge regionale 3 agosto 2015, n. 22, dispone che gli enti locali e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto; la stessa individua inoltre gli articoli del decreto legislativo 267 del 2000 che si applicano agli enti locali.

Visto il comma 1, dell'art. 54, della legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 che *"In relazione alla disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale"*.

Richiamato l'art. 11 del D. Lgs. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria.

Preso atto che la L.P. n. 18/2015, pur mantenendo salva la possibilità di rideterminazione dei termini di approvazione del bilancio con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 268, rinvia in maniera esplicita al D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dal D.Lgs. 118/2011, anche per quanto concerne l'applicazione, anche agli enti locali della Provincia di Trento, del principio applicato della programmazione di bilancio.

Visto l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede: *"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione"*.

Rilevato che i suddetti atti rinviavano alla Nota di aggiornamento da presentarsi entro il 15 novembre unitamente allo schema del Bilancio di Previsione per la predisposizione completa del

Documento Unico di Programmazione. All'epoca non vi erano le condizioni informative minime, considerato che la giunta era in scadenza per dimissioni del sindaco, per delineare il quadro finanziario pluriennale completo per il triennio 2022-2024, con particolare riferimento alle spese di investimento.

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 9 di data 24 febbraio 2022, avente ad oggetto "Approvazione degli schemi del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Allegato 9 D.Lgs. n. 118/2011)".

Considerato che la nota di aggiornamento al DUP si configura come DUP definitivo e pertanto predisposto secondi i principi previsti dall'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

Preso atto che tutti i documenti contabili sono stati elaborati conformemente agli schemi e modelli approvati con D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e, per quanto concerne il Programma generale delle opere pubbliche (compreso nel DUP), sulla base della deliberazione della Giunta provinciale n. 1061 del 17 maggio 2002.

Considerato che il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. e *"costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione"*.

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'Allegato 9 del D.Lgs. n. 118/2011, prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa.

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

Dato atto che le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2022-2024.

Richiamato inoltre il paragrafo 9.3 del Principio contabile applicato concernente la programmazione del bilancio il quale dispone che unitamente allo schema di bilancio, la Giunta comunale trasmette, a titolo conoscitivo, anche la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati.

Preso atto che l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, recepisce l'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. e i., il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, *"i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del Decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)"*.

L'articolo 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, stabilisce che: *"lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità"*. Il successivo comma 3 prevede che: *"Il bilancio di previsione finanziario è deliberato dall'organo consiliare entro il termine previsto dall'art. 151"*.

Rammentato che il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2022, ha fissato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 di comuni e comunità in conformità alla proroga stabilita dalla normativa nazionale. La Conferenza Stato città ed Autonomie Locali ha deliberato lo slittamento del termine di approvazione del bilancio 2022-2024 al 31 marzo 2022, termine ulteriormente prorogato al 31 maggio 2022 dal decreto milleproroghe convertito con legge 25 febbraio 2022 n.15.

Vista la deliberazione consiliare n. 63 del 30 giugno 2021, con cui è stato approvato il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2020.

Richiamato l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007), ai sensi del quale *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

Tenuto conto che le previsioni di entrata di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia (art. 1, comma 169, della Legge n. 296/06 - Legge finanziaria 2007- e art. 9/bis della Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36).

Preso atto che sono state adottate le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio 2022, le tariffe del servizio acquedotto (deliberazione n.7 di data 24 febbraio 2022) e del servizio fognatura (deliberazione n. 8 di data 24 febbraio 2022).

Richiamate le deliberazioni consiliari:

- di data odierna avente ad oggetto “Imposta immobiliare semplice – IM.I.S. Approvazione aliquote, detrazioni e deduzioni e detrazioni d'imposta per l'anno 2022;
- di data odierna avente ad oggetto “Predisposizione e validazione del piano finanziario e relativi allegati del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2022”;
- Approvazione delle tariffe ai fini della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2022.

Ricordato che la legge 12 agosto 2016, n. 164, reca "Modifiche alla Legge n. 243/12, in materia di equilibrio dei bilanci delle Regioni e degli Enti Locali", e che, in particolare, l'art. 9 della Legge n. 243/2012, declina gli equilibri di bilancio per le Regioni e gli Enti locali in relazione al conseguimento, sia in fase di programmazione che di rendiconto, di un valore non negativo, in termini di competenza tra le entrate e le spese finali; le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4, 5 dello schema di bilancio previsto dal D.Lgs. n. 118/2011 e le spese finali sono quelle ascrivibili al titolo 1, 2, 3 del medesimo schema. Per gli anni 2017 – 2019, con la legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, è prevista l'introduzione del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, fra le entrate e le spese finali è incluso il fondo triennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

Considerato come, con sentenza della Corte costituzionale 17.05.2018, n. 101, sia stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella parte in cui stabilisce che, a partire dal 2020, ai fini della determinazione dell'equilibrio del bilancio degli

enti territoriali, le spese vincolate provenienti dai precedenti esercizi debbano trovare finanziamento nelle sole entrate di competenza e nella parte in cui non prevede che l'inserimento dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato nei bilanci dei medesimi enti territoriali abbia effetti neutrali rispetto alla determinazione dell'equilibrio dell'esercizio di competenza.

Ricordato che, ai sensi dell'art. 1, comma 823, L. 30.12.2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019, il comma 466, dell'art. 1, della L. n.232/2016 non trova più applicazione.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 227 del 25 gennaio 2017 con la quale è stata rinviata al 2019, con riferimento al 2018, l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e del bilancio consolidato.

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 6 novembre 2019, con la quale il Comune di Brentonico si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2, dell'art. 232, del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020, prendendo atto che al rendiconto 2020 sarà allegata una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020.

Visto lo schema del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato con deliberazione giunta n. 9 del 24 febbraio 2022, comprendente il programma triennale delle opere pubbliche e predisposto in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale e dai vari servizi comunali nonché secondo i principi previsti dall'Allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011.

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, predisposto come richiesto dalla normativa (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), i relativi allegati, la Nota integrativa e il Piano degli indicatori.

Atteso che ai sensi dell'art. 11, comma 3, punto g) del D.Lgs. n. 118/2011, al bilancio di previsione finanziario è allegata la Nota integrativa, il cui contenuto è declinato al comma 5, dello stesso articolo.

Richiamato il Regolamento di Contabilità in vigore, in particolare gli articoli dal 6 al 10, con riferimento al procedimento di formazione ed approvazione del bilancio di previsione.

Ricordato che il regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 11 di data 14 febbraio 2001 e seguenti modificazioni, stabilisce che l'organo esecutivo approva lo schema di bilancio di previsione finanziario, la relativa nota integrativa e tutti gli allegati previsti dalla norma e la nota di aggiornamento al DUP. Lo schema di bilancio unitamente agli allegati, alla nota di aggiornamento al DUP e al parere dell'organo di contabile, deve essere depositato a disposizione dei consiglieri comunali. Tra il deposito e la riunione del Consiglio nel cui ordine del giorno è iscritta l'approvazione del bilancio devono intercorrere almeno 20 giorni.

Rilevato che:

- la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 9 del 24 febbraio 2022, ha approvato gli schemi del Documento Unico di Programmazione 2022-2024, lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 con relativi allegati;
- l'Organo di revisione economico – finanziaria ha espresso parere favorevole sulla proposta di bilancio di previsione 2022-2024, relativi allegati e D.U.P. 2022-2024, in data 8 marzo 2022, ns. prot. comunale n. 2044/A del 9 marzo 2022;

- il deposito degli schemi di bilancio di previsione 2022-2024 ed allegati, della Nota integrativa e dello schema del DUP 2022-2024, è stato effettuato coerentemente con le tempistiche disciplinate dal Regolamento di contabilità.

Considerato che il bilancio è redatto nel rispetto del principio della coerenza, sulla base del DUP, che ne costituisce il presupposto ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000.

Esaminata la proposta di Bilancio di previsione 2022-2024 e tutti i suoi allegati presentata e approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n. 9 del 24 febbraio 2022.

Accertato che copia della proposta di bilancio è stata messa a disposizione di tutti i consiglieri.

Tenuto conto che si rende necessario procedere, così come previsto dall'art. 170 e 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, all'approvazione del Documento Unico di programmazione 2022-2024, (Allegato 9 al D.Lgs. 118/2011) e relativi allegati, della Nota integrativa e del Piano degli indicatori.

Constatato che successivamente all'approvazione del Bilancio, la Giunta comunale provvederà, con l'adozione del Piano esecutivo di gestione, previsto ai sensi dell'art. 169 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m., ad assegnare le risorse ai singoli Responsabili di Servizio/Ufficio, pertanto, ogni incombenza gestionale ed operativa, compresi gli atti conseguenti, faranno capo ai Responsabili stessi.

Atteso che, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 118/2011, con la deliberazione di approvazione del rendiconto si provvederà al riaccertamento ordinario e quindi ad aggiornare automaticamente gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione seguendo il criterio di imputazione sulla base della rispettiva esigibilità e scadenza (criterio della c.d. competenza finanziaria potenziata).

IL CONSIGLIO COMUNALE

premesso quanto sopra;

visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.Reg.1 febbraio 2005 n.3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n.25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n.3 e dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n.11, ed in particolare l'articolo 59 rubricato *Convenzioni* del capo VIII di disciplina delle Forme collaborative intercomunali;

visto lo Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 42 di data 20 ottobre 2009, da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale n.27 di data 28 aprile 2016 ed entrato in vigore il 16 giugno 2016;

accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 26 comma 3 lettera e) "costituzione e modificazione delle forme collaborative intercomunali";

valutata l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile in considerazione della necessità di rendere operativi in tempi brevi i documenti in argomento, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della L.R. n. 2/2018;

visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali, approvato con L.R. n. 2/2018;

Vista la relazione dell'Organo di revisione economico-finanziaria e del relativo parere favorevole di in data 8 marzo 2022, ns. prot. comunale n. 2044/A del 9 marzo, ai fini dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 completo dei relativi allegati, ai sensi dell'articolo 239, lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000.

con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 4 (Simonetti Mattia, Togni Moreno, Tonolli Ivano, Zoller Assia), contrari n. 1 (Lorenzini Imerio), su n. 17 consiglieri presenti e votanti, palesemente espressi per alzata di mano.

D E L I B E R A

1. di approvare, sulla base di quanto esposto in premessa, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024 (Allegato n. 1), dando atto che lo stesso si configura come Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) definitivo e che include la programmazione in materia di lavori pubblici (Allegato 1);
2. di approvare il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (Allegato n.2) unitamente a tutti gli allegati previsti dalla normativa (di cui all'Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), che formano parte integrante ed essenziale della deliberazione, dando atto che, ai sensi del comma 14, dell'art. 11 del D.Lgs. n. 118/2011, tale schema rappresenta l'unico documento contabile con pieno valore giuridico, anche con riferimento alla funzione autorizzatoria e che la proposta di articolazione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati ha esclusivamente funzione conoscitiva;
3. di approvare l'elenco degli allegati contenenti, fra le altre cose, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e il Piano degli indicatori (Allegato n.3);
4. di dare atto che l'Organo di Revisione si è espresso favorevolmente con il parere di data 9 marzo 2021, ns. prot. n. 1897/A del 9 marzo 2021, (Allegato n. 4 e 5 per il solo DUP), come previsto dall'art. 210 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2, e dall'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.;
5. di dare atto che, successivamente all'approvazione del bilancio, la Giunta comunale definirà il Piano Esecutivo di Gestione con il quale verranno determinati gli obiettivi gestionali ed assegnate le risorse ai singoli Responsabili, i quali saranno tenuti ad adottare i conseguenti atti gestionali;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 174, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, il Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 verrà pubblicato sul sito internet dell'ente;
8. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R.

24 novembre 1971, n. 1199, e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

IL CONSIGLIO COMUNALE, con voti favorevoli n. 12, astenuti n. 4 (Simonetti Mattia, Togni Moreno, Tonolli Ivano, Zoller Assia), contrari n. 1 (Lorenzini Imerio); su n. 17 consiglieri presenti e votanti, espressi in forma palese per alzata di mano, DICHIARA la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 183, comma 4 della L.R. n. 2 di data 3 maggio 2018.

Pratica istruita da: Luca Mozzi

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
GABRIELE LEITA**

**Il Segretario Comunale Reggente
FEDERICA GIORDANI**
